



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

**Regolamento Comunale
per concessione di benefici economici ad
associazioni ed organismi del privato sociale e del
volontariato
ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990**

*Allegato alla delibera di C.C. nr. _____ del _____
CAPO I*

NORME GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Vigolzone riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e partecipazione alla vita della comunità locale;
2. Il Comune sostiene e promuove l'organizzazione, la collaborazione fra le Associazioni e gli organismi di privato sociale e volontariato presenti sul territorio comunale; il presente regolamento è perciò finalizzato a favorire le forme di tale organizzazione, collaborazione e integrazione;
3. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 21 L. 11.02.2005 n. 15 (1) assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui al presente regolamento, è istituito il Registro Comunale delle Associazioni.
2. Nel registro di cui al comma 1 si accede presentando istanza al Comune secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per "l'istituzione e la tenuta del registro Comunale delle Associazioni di promozione sociale"
3. Nel registro sono iscritte di diritto, a cura del Comune, le associazioni locali già iscritte nei registri regionale e provinciale.
4. Le associazioni iscritte nei registri comunali acquisiscono titolo a:
 - accedere a contributi erogati dal Comune secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - accedere a rapporti convenzionali;
 - accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale così come previsto dall'art 19 e 20 del presente regolamento;
 - accedere a riduzioni o esenzioni dei tributi locali;

ART. 3 LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e/o altri benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

ART. 4 INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5
RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:
 - 1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
 - 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.
2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle eventuali tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

ART. 7
PROGRAMMAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale contenuti nella relazione programmatica triennale, i contributi di cui al presente Regolamento, suddivisi per i settori d'intervento di cui all'art 9, sono deliberati prioritariamente in sede di bilancio preventivo; è tuttavia fatta salva la possibilità di deliberare modifiche e/o integrazioni in sede di assestamento;
2. Per ogni settore, il bilancio o il PEG possono prevedere interventi differenziati per l'attività associativa ordinaria e per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di promozione del territorio o del tessuto sociale.

CAPO II
SOGGETTI AMMESSI E SETTORI D'INTERVENTO

ART. 8
SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - Associazioni, fondazioni dotate di personalità giuridica, il cui statuto è depositato presso la sede Comunale che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune iscritte nel Registro delle associazioni di cui all'art. 2;
 - Soggetti che pur non aventi personalità giuridica effettuano iniziative e svolgono attività di rilevante importanza sociale per la popolazione del Comune, purché risultano iscritti nel Registro delle Associazioni istituito dal Comune;
 - Soggetti pubblici e privati, associazioni e comitati, anche non iscritti nel Registro, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale;

2. Priorità:

- ◆ ai sensi dell'articolo 1, comma I, il Comune nell'erogazione dei contributi dà priorità ad attività o eventi promossi in collaborazione da due o più soggetti;
- ◆ saranno prioritarie attività e manifestazioni le cui finalità rientrano nel programma triennale approvato dal Consiglio Comunale o già realizzate continuativamente da almeno tre anni.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 9 **SETTORI D'INTERVENTO**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere finanziamenti e benefici economici ad associazioni e volontariato nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

a) **PROMOZIONE SPORTIVA** inteso come diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica;

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla promozione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune promuove, inoltre, le attività fisico-motorie praticate soprattutto dai giovani e dagli anziani residenti in Vigolzone organizzati da enti ed associazioni, disponendo anche interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità vigolzone;

b) **PROMOZIONE UMANA** intesa come sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni quali il diritto:

- alla salute;
- alla tutela sociale;
- all'istruzione;
- all'etica e alla spiritualità;
- alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per la competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell'obbligo, anche tramite l'erogazione di specifici contributi. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell'intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio;

c) **PROMOZIONE DEL TERRITORIO** (turistico-culturali) inteso come promozione culturale e turistica con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali.

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono soprattutto destinati ad enti ed associazioni che, previo accordo con l'amministrazione comunale:

- effettuino servizi ed iniziative culturali destinati alla popolazione locale;
- organizzino nel Comune convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative rivolte esclusivamente ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;
- organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale e artistico;
- organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del santo patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

ART. 10
TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA'
E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Vigolzone fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali per l'attività ordinaria;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) sovvenzioni;
- d) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 8 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 8.

4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 11
CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA (annuali)

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati Locali quali concorso per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale.
2. I criteri e le modalità di valutazione dell'attività sono quelli previsti all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 12
CONTRIBUTI STRAORDINARI (per singole iniziative)

1. Il Comune può concedere contributi straordinari per:
 - a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
 - b) manifestazioni di promozione dei prodotti tipici locali con particolare riguardo ai prodotti comunali d'origine (DECO ecc.)
 - c) attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del paese;
 - d) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza
 - e) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

ART. 13
SOVVENZIONI

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle proprie finalità, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.
2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati, nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, con apposita convenzione o protocollo d'intesa.

ART. 13
PATROCINIO DEL COMUNE

1. Oltre al beneficio economico, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 12. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dalla Giunta Comunale;
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
5. Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART. 14
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta con propria deliberazione definisce e dettaglia i criteri di valutazione, da applicarsi alla ripartizione dei fondi a disposizione attenendosi in via principale ai seguenti indirizzi:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'attività e numero di persone coinvolte;
- b) coinvolgimento fasce d'età deboli (giovani, anziani);
- c) attività di valorizzazione di tradizioni locali e dei prodotti locali (prodotti Deco ecc);
- d) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.. ;
- e) grado di ricaduta dell'attività sulla comunità locale e integrazione con il territorio;
- f) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi (convenzioni ecc..)

2. Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue:

- a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
- b) bilancio annuale dell'attività ordinaria qualora il richiedente sia Ente o Associazione e dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate e le spese, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

ART. 15

PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art.11, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo - su apposita modulistica (*allegato A*) - entro il mese di Ottobre di ciascun anno, corredata dalla seguente documentazione:

- Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- Relazione illustrativa dell'attività che l'associazione intende effettuare indicante anche il numero di fruitori previsti e di ogni altro elemento qualificante e in sintonia con le finalità del presente regolamento;
- specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento compresa la disponibilità e il titolo d'uso di beni già di proprietà del comune;
- rendiconto di gestione dell'anno precedente qualora non già presentato;

2. Il responsabile del servizio, valutata la documentazione presentata, provvederà, secondo i criteri del presente regolamento e quelli individuati dalla giunta ai sensi dell'articolo precedente, all'erogazione del contributo secondo le disponibilità di bilancio, entro il 31 marzo successivo previa presentazione del bilancio consuntivo.

ART. 16

PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare 30 giorni prima, richiesta su apposita modulistica (*allegato B*) con allegato un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, e gli scopi perseguiti.

2. Sulla base della documentazione prodotta la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo;

3. Il soggetto richiedente, entro 30 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, è tenuto alla presentazione della relazione consuntiva dell'iniziativa realizzata;

4. Il contributo in denaro verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e da contenersi comunque entro la percentuale prefissata;

5. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita autocertificazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto previsto all'art. 13 comma 3 lettera d) della L.R. 12/2005 - firmata dal Presidente dell'Organizzazione attestante il sostenimento di oneri oggettivamente non documentabili; l'importo di dette spese dovrà in ogni modo essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e comunque non dovrà superare il 40 % dell'importo del beneficio economico.

CAPO III

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI O SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 17

ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.
2. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 8 e che perseguono finalità indicate all' art 9, sono:
 - a) Premi di rappresentanza;
 - b) utilizzo delle sale comunali;
 - c) la locazione a canone agevolato o il comodato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
 - d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature o impianti;
 - e) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti.

ART. 18

PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe e medaglie, distintivi, gagliardetti, libri, litografie, prodotti tipici locali ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 19

UTILIZZO SALE COMUNALI E DI BENI MOBILI COMUNALI

1. L'utilizzo delle sale comunali è disciplinato con apposito regolamento;
2. La concessione dell'uso di beni mobili appartenenti all'Amministrazione comunale è così disciplinata:
 - presentazione di una richiesta, al settore che ha in dotazione il bene mobile richiesto contenente: l'indicazione dell'associazione e o del soggetto richiedente, l'uso che si intende fare del bene, quando il bene verrà restituito;
 - approvazione della richiesta da parte del responsabile del settore interessato al quale è rivolta la domanda. Al momento della consegna del bene sarà cura del soggetto che lo prenderà in custodia controllarne il buon funzionamento e indicare in apposito registro la data di consegna con la propria sottoscrizione. Al momento della riconsegna dovrà essere verificato il funzionamento regolare del bene mobile.
 - Qualora il bene concesso in uso dovesse per qualsiasi motivo, diverso dal normale deperimento d'uso, risultare non funzionante al momento della riconsegna

l'associazione o il soggetto che lo hanno utilizzato si impegnano a risarcire quanto dovuto per la riparazione del bene in questione.

ART. 20 **UTILIZZO IMPIANTI E ATTREZZATURE**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso dei locali ed attrezzature di proprietà comunale è regolata con apposita convenzione predisposta dal settore competente, approvata dalla Giunta Comunale e stipulata dal responsabile del settore con il soggetto che utilizza i beni suddetti.
2. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture (piano di conduzione tecnica) affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
3. La convenzione deve altresì prevedere, anche in allegato, il piano di utilizzo ovvero le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto che può essere modificato previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
4. La convenzione prevede altresì le condizioni economiche applicate in termini di canone che l'ente intende percepire o di eventuale massimo contributo economico erogabile che si intende concedere a sostegno della gestione e comprensivo anche di ogni ulteriore spesa eventualmente sostenuta per obblighi di utilizzo imposti dalla medesima convenzione (istituzioni scolastiche, solidaristiche, promozionali ecc);
5. L'affidamento in concessione pluriennale avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
6. Nel caso che il locale impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Comunale di vigilanza per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesso al Comune.

ART. 21 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - alle varie forme di gestione dei servizi comunali;
 - ai contributi concessi da altri enti pubblici ed erogati a soggetti tramite il Comune;
 - alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione e altri enti pubblici o privati;
 - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da Leggi, da regolamenti o altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra destinatari di benefici e soggetti terzi.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.
4. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
5. Il Comune per il primo anno di applicazione della presente disciplina può stabilire termini diversi da quelli di cui ai precedenti articoli.
6. E' abrogato il regolamento comunale di cui all'allegato A) della delibera di C.C. nr. 10 del 23/04/1992.

Allegato A)
da presentarsi entro il 30 Ottobre dell'anno
per l'attività ordinaria dell'anno successivo

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in _____

Recapito telefonico _____ e- mail _____

In rappresentanza

- Dell'organizzazione di Volontariato
- Dell'Associazione di promozione sociale
- Del Gruppo
- Altro (*specificare* _____ -)
- (*Riportare l'esatta denominazione*)

Con sede in _____ Via _____

Tel _____ fax. _____

CHIEDE

L'ammissione a

- Contributo di annuale per l'attività ordinaria.

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro Comunale della Associazioni di promozione sociale;
- di non essere iscritto nel Registro delle Associazioni di promozione sociale;

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore

Vigolzone lì, _____

firma

ALLEGA: (barrare i documenti allegati – con asterisco quelli obbligatori)

- copia Statuto se non già in possesso dell'Ente
- (*) Relazione attività dettagliata che si intende effettuare nell'anno a venire
- (*) Scheda conoscitiva associazione
- (*) rendiconto di gestione dell'anno precedente.
- copia modulo EAS dell'anno precedente se dovuto

Allegato B)
da presentarsi 30 giorni prima
dell'iniziativa/manifestazione

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in _____

Recapito telefonico _____ e- mail _____

In rappresentanza

- Dell'organizzazione di Volontariato
- Dell'Associazione di promozione sociale
- Del Gruppo
- Altro (*specificare* _____ -)
- (*Riportare l'esatta denominazione*)

Con sede in _____ Via _____

Tel _____ fax. _____

CHIEDE

L'ammissione a

- Contributo di € _____

Per la seguente attività o iniziativa (titolo): _____

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro Comunale della Associazioni di promozione sociale;
- di non essere iscritto nel Registro delle Associazioni di promozione sociale;

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore

Vigolzone lì, _____ firma _____

ALLEGA: (barrare i documenti allegati – con asterisco quelli obbligatori)

- copia Statuto se non già in possesso dell'Ente
- (*) il progetto dell'iniziativa (descrizione e durata dell'attività, programma iniziativa, costo presunto con descrizione delle voci di spesa e di entrata previste, eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o provati, finalità dell'intervento, numero di persone coinvolte nell'organizzazione, previsione utenti, affluenza ecc)
- (*) Scheda conoscitiva associazione
- (*) rendiconto di gestione dell'anno precedente.
- copia modulo EAS dell'anno precedente se dovuto